



Regione Siciliana

Ordinanza n. 19/Rif del 8 luglio 2015

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 -

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

Vista la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2005 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005";

Visto il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, **Particolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il



Regione Siciliana

paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”; **Particolo 178** (Principi) secondo cui: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”; **Particolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”;

Visto Il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell’art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OC/DPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Visto l’art.1, comma 2, dell’ O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

Considerato che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante Circolare 6 agosto 2013, formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla Circolare dello stesso Ministero del 30 giugno 2009 ed in particolare affermava che: “le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia”;

Considerato che la citata Circolare 6 agosto 2013 (Ammissibilità in discarica dei rifiuti trito vagliati - Superamento circolare 30 giugno 2009), costituisce a sua volta, un richiamo – sollecito precipuamente indirizzato alle Regioni, le quali debbono “assecondare



Regione Siciliana

le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie”;

- Considerato** che con provvedimento n. 857 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 e D.L. 43/2013 ha dettato specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilendo precise tempistiche per l'adeguamento dell'impiantistica esistente alle nuove direttive ministeriali;
- Considerato** che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Considerato** che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori;
- Considerato** che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB DEC 2012 0000125 del 11 luglio 2012 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto di approvazione V.I.A.-V.A.S dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni culturali;
- Considerato** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione;
- Considerato** che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle



Regione Siciliana

programmazioni d'ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all'attuale piano regionale approvato;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Visto il provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014 con il quale, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2003, ed in base alla relazione conclusiva redatta dalla Commissione ispettiva, è stata disposta la chiusura della discarica;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince il procedimento istruttorio relativo al progetto di chiusura della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014;

Considerato che da quanto emerge dal suddetto verbale il progetto di chiusura che sarà oggetto di valutazione per la procedura della chiusura della discarica OIKOS S.p.A. è quello presentato nell'anno 2014 che prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 tonnellate;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 8 giugno 2015 con la quale si ordina di abbancare presso la discarica sita nel Comune di Catania e gestita dalla OIKOS S.p.A. gestione commissariale "(...) *fino al raggiungimento della capienza massima prevista nel progetto di chiusura anticipata della stessa discarica presentato nel mese di novembre 2014 (...)*";

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif del 30 giugno 2015 che qui si richiama integralmente;

Visto il verbale della conferenza di servizi, richiamato nel provvedimento di chiusura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 26399 del 16 giugno 2015, tenutasi in data 10 novembre 2014, nel corso della quale, tra l'altro il rappresentante del servizio I VAS-VIA del Dipartimento regionale Ambiente chiarisce che il progetto non deve essere sottoposto a VIA in quanto comporta riduzione dei volumi già autorizzati, richiamando tuttavia il contenuto della norma che prevede che per tali modifiche vada approfondito dal Dipartimento se il progetto sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità ex art. 20;

Vista la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 26399 del 16 giugno 2015 con la quale "*in attuazione di quanto previsto dal provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014, ai sensi dell'art. 29 *ter* e successivi, nonché del D.Lgs. n. 36/2003, che la OIKOS S.p.A. gestione commissariale provveda, raggiunti i quantitativi di 240.000 mc di rifiuti abbancati previsti nel progetto di Novembre 2014, alla chiusura dell'impianto ad ulteriori abbancamenti ed alla realizzazione di una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria dovrà essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire di regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzare l'infiltrazione nella discarica. Dell'avvio della realizzazione della copertura provvisoria si dovrà dare avviso, all'ARPA*



Regione Siciliana

ST di Catania, al Libero Consorzio ex Provincia regionale di Catania, affinché le stesse possano effettuare gli opportuni controlli (...);

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 22 giugno 2015 avente ad oggetto il progetto di chiusura anticipata della discarica di c.da Valanghe d'Inverno, presentato dalla OIKOS S.p.A. in data Agosto – Novembre 2014;

Considerato che nel suddetto verbale è stato chiarito che "(...) le volumetrie proposte nel progetto di chiusura ad Agosto/Novembre del 2014 (240.000 mc) erano funzionali al raggiungimento di un totale di 660.000 mc (420.000 mc già abbancati alla data dell'Agosto 2014 + 240.000 mc); alla data odierna quindi restano disponibili 52.442 mc – rilievo al 20 giugno 2015 – per arrivare ai 660.000 mc originariamente prefissati. (Quanto dovuto ad assestamento del corpo di discarica (...))";

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 *decies* del D. Lgs. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che la diffida prevede lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio, della durata di tre mesi;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.200 ton/giorno;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS Spa per un quantitativo corrispondente a circa 800 ton/giorno di rifiuti tal quali;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.200 ton/giorno di rifiuti;

Considerato che ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore



Regione Siciliana

fissato di IRID pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

- Ritenuto** che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- Ritenuto** che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);
- Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente ed in particolare dell'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A.;
- Vista** l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 06 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare "misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/2003, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013";
- Vista** l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 28 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 9/Rif del 24 dicembre 2014 "Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 " con scadenza il 27 gennaio 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 27 gennaio 2015 i cui effetti giuridici cessano il 27 febbraio 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015 i cui effetti giuridici cessano il 31 marzo 2015;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 3 marzo 2015, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale la Sicula Trasporti S.r.l. è stata autorizzata ad "(...) abbancare in sopraccarico nella vasca di cui al decreto AIA n. 1244 del 26 luglio 2013 nella discarica di C.da Cirotte San Giorgio per una volumetria massima



Regione Siciliana

di 100.000 mc e con le modalità, vincoli e controlli già ordinate con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015 (...)”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 31 marzo 2015 i cui effetti giuridici cessano il 7 maggio 2015;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 07 maggio 2015 i cui effetti giuridici cessano il 9 giugno 2015;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 12 maggio 2015 con la quale si è provveduto ad autorizzare in via straordinaria ed urgente l'abbandonamento giusta DDG MIA n. 697/2011 alla Sicula Trapsorti S.p.A. per la discarica per i rifiuti non pericolosi situata in c.da Grotte San Giorgio – Catania e Lentini;

Considerato che nelle ultime settimane sono stati ulteriormente ridotti la quantità di rifiuti da conferire presso la discarica di Gela (CL) determinando una crisi igienico sanitaria in molti Comuni del territorio regionale;

Considerato che dal 25 febbraio 2015 non è possibile conferire presso la discarica di Campobello di Mazara determinando una situazione di grave disagio per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale TP2;

Considerato che l'impianto sito presso il Comune di Trapani è attualmente chiuso per saturazione e quindi molti Comuni della stessa provincia compresa la Città di Trapani conferiscono i loro rifiuti presso l'impianto sito nel Comune di Siculiana;

Considerato che già da qualche mese è stato disposto il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazza San'Andrea (ME);

Considerato che attualmente la maggior parte dei Comuni della Provincia di Palermo, a causa di verifiche ed approfondimenti sulla modalità di gestione della discarica, non possono conferire presso la discarica di Bellolampo;

Considerato che allo stato attuale non è assolutamente possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Ritenuto che tali forme di gestione dovranno essere comunque attivate per un periodo limitato di tempo;

Vista la nota prot. n. 29332 del 2 luglio 2015 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti richiedeva alla Provincia Regionale di Catania, all'ASP di Catania e all'ARPA ST-Catania la “(...) verifica del permanere delle condizioni tecniche, ambientali ed igienico sanitarie, dei due impianti presenti nel territorio della provincia di Catania, utili ad una eventuale proroga del provvedimento ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 8 giugno 2015 - prorogata con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015 di prossima scadenza ed inerente alla forma speciale di gestione dei rifiuti.”;



Regione Siciliana

Acquisita la nota prot. n. 41321 del 7 luglio 2015 con la quale l'ARPA ST di Catania esprime parere favorevole alla proroga dell'ordinanza n. 16/Rif del 2015 precisando quanto segue: *"Al riguardo giova chiarire che tale contingenza non risulta in contrasto, né ostativa, con l'insieme degli atti amministrativi concernenti l'impianto in questione disposti da codesto Dipartimento Regionale, segnatamente con il citato provvedimento di chiusura anticipata ex art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 e con la disposizione di cui al prot. n. 26399 del 16 giugno 2015 concernente la realizzazione di una copertura provvisoria del corpo della discarica, "al raggiungimento della volumetria prevista dal progetto di chiusura anticipata del Novembre 2014". (...) si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad una eventuale ulteriore proroga dell'Ordinanza n. 7/Rif del 6 novembre 2014; in particolare, relativamente alla discarica c.da Valanghe d'Inverno si precisa che il presente parere favorevole deve intendersi valido fino ad esaurimento della volumetria utile ai fini della chiusura anticipata della stessa discarica, nel rispetto delle previsioni del relativo provvedimento di chiusura anticipata emesso da codesto Dipartimento Regionale con DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 (...) il presente parere deve intendersi subordinato al recepimento delle indicazioni e/o prescrizioni formulate da questa struttura nel contesto dei precedenti pareri resi con le note prot. n. 70377/2014, prot. n. 4470/2015, prot. n. 18920/2015, prot. n. 26779/2015 e prot. n. 34407 del 8 giugno 2015, per quanto ancora applicabile in considerazione del mutato contesto impiantistico provinciale";*

Acquisito la nota prot. n. 69058/Dp del 3 luglio 2015 con il quale l'ASP di Catania *"(...) visto lo stato di grave emergenza ed in mancanza di soluzioni alternative allo smaltimento di r.s.u., al fine di tutelare la salute pubblica e scongiurare danni ambientali, si esprime parere favorevole ad una proroga dell'Ordinanza n.7/Rif del 06.11.2014, prorogata con Ordinanza n. 16/Rif del 08.06.2015, tenuto conto delle prescrizioni dettate nella suddetta Ordinanza. (...) Restano salve le prescrizioni adottate dagli Organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli standard di sicurezza minimi indicati nel verbale del 23.12.2014 da parte di ARPA ST- Catania e Provincia Regionale di Catania e quelle indicate nella nota prot. n. 133371 del 23.12.2014 della ASP di Catania";*

Acquisito il parere espresso con nota prot. n. 44241 del 07 luglio 2015 con la quale la Provincia Regionale di Catania significa che *"(...) questa Amministrazione conferma il parere già espresso per l'emanazione di un provvedimento ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui all'Ordinanza n. 16/Rif/2015"* con le condizioni specificate nella nota;

Ritenuto che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative in itinere e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che la discarica di Bellolampo non è, allo stato attuale, in condizione di ricevere i rifiuti prodotti dai Comuni della Provincia di Palermo ma riceve, attualmente, solamente i rifiuti prodotti dalla Città di Palermo e Ustica;



Regione Siciliana

Visto il DDG n. 1035 del 7 luglio 2015 con il quale i Comuni afferenti la SRR di Palermo Area Metropolitana, la SRR Palermo Provincia Ovest e SRR Palermo Provincia Est sono stati autorizzati a conferire i propri rifiuti presso la discarica sita nel Comune di Siculiana-Montallegro (AG);

Considerato che con nota prot. n. 1050 del 7 luglio 2015 la Catanzaro Costruzioni S.p.A. ha comunicato la impossibilità a ricevere per questioni organizzative un quantitativo superiore a 800 tonn/die;

Ritenuto pertanto, stante le difficoltà di conferimento che in data odierna hanno riscontrato alcuni Comuni che avrebbero dovuto conferire presso la suddetta discarica, di dover ordinare l'ingresso in discarica dei Comuni già autorizzati con DDG n. 1035 del 7 luglio 2015;

Visto il D.D.G. n. 697/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 27/09/2011 con cui è stato autorizzato la discarica sita in località c.da Grotte San Giorgio, nel Comune di Lentini (SR);

Visto il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

Visto il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Vista il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società Oikos S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Vista la nota prot. n. TRA/418SET/5669U/2013 del 17/09/2013, con la quale la società Oikos S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S.Anastasia (CT), chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il succitato complesso IPPC;

Visto il DDG 1143 del 22.07.2014 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dispone il diniego all'istanza di rinnovo del DRS 221 e la chiusura dell'impianto di discarica della società Oikos S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), con relativo obbligo di presentazione, per il Gestore, del definitivo progetto di chiusura e ripristino ambientale;



Regione Siciliana

- Visto** il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società Oikos S.p.A.;
- Visto** il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società Oikos S.p.A.;
- Considerato** che la Oikos S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;
- Considerato** che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e Oikos s.p.a., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.L.gs. n. 59/05 per l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siciliana e Montallegro(AG);
- Visto** il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siciliana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- Visto** il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. *"l'avvio dell'attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non pericolosi denominata vasca "V4" - ubicata in c.da Materana nei Comuni di Siciliana e Montallegro, autorizzata con provvedimento AIA - DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc"*;
- Ritenuto** che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

Art. 1

- 1) Alla **SICULA TRASPORTI S.r.l.**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il periodo intercorrente dal 10 luglio 2015 al 31 luglio 2015 di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif del 08 giugno 2015 esclusivamente per la parte relativa all'impianto gestito dalla stessa Sicula Trasporti S.r.l. esclusivamente per i seguenti aspetti:



Regione Siciliana

- i. in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014:
- a) di osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione per il periodo di vigenza della presente ordinanza;
 - b) l'utilizzo delle aie dell'impianto di trattamento biologico, ad eccezione di quelle interessate dalla sperimentazione imposta con il provvedimento del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
 - c) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione dovranno essere immediatamente ripristinate le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di MA;
 - d) all'atto del carico di ogni singola aia dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
 - e) qualora non già in essere, dovrà essere effettuata la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
 - f) dovrà essere garantita la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo,



Regione Siciliana

incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- g) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- h) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta;

2) Alla **OIKOS S.p.A.**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il periodo intercorrente dal 10 luglio 2015 al 31 luglio 2015 e, comunque, fino al raggiungimento della capienza massima prevista nel progetto di chiusura anticipata della stessa discarica presentato nel mese di novembre 2014, così come specificato dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif/2015 esclusivamente per la parte relativa all'impianto gestito dalla stessa OIKOS S.p.A. di mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonni/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, effettuata secondo quanto già previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16/Rif/2015, in deroga al decreto ALN n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli standard di sicurezza minimi indicati nel verbale del 23 dicembre 2014 da parte di ARPA ST Catania e Provincia Regionale di Catania e a quelle indicate nella nota prot. n. 133571 del 23 dicembre 2014 della ASP Catania. I rifiuti trattati come al punto precedente potranno essere conferiti in vasca dopo il processo di biostabilizzazione di cui al precedente punto 1).

3) **Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A.**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente dal 08 luglio 2015 al 31 luglio 2015 in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzate il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni:

- a) SRR Palermo Area Metropolitana: Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Santa Flavia, Terrasini,



Regione Siciliana

Torretta, Trappeto, Villabate; SRR Palermo Provincia Ovest: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Guliana, Godrano, Lercara Friddi, Marone, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari; SRR Palermo Provincia Est: Alrovilla Mflicia, Baucina, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Giminna, Mezzojuso, Ventimiglia di Sicilia e Villafrati possono conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori presso l'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

Art. 2

Proroga efficacia del provvedimenti dirigenziali di autorizzazione al conferimento

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di prorogare per un periodo decorrente dal 10 luglio al 31 luglio 2015, in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, gli effetti dei D.D.G. sotto elencati:

- a. D.D.G. n. 1660 del 20/10/2014 di autorizzazione all'ATO EN1 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa, appartenenti al proprio ambito, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a.;
- b. D.D.G. n. 1661 del 20/10/2014 di autorizzazione al Comune di Leonforte appartenente all'ATO EN1, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dal proprio territorio presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a.;
- c. D.D.G. n. 1664 del 20/10/2014 di autorizzazione all'Autorità d'Ambito ATO ME4 SpA in liquidazione, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai Comuni di Ali, Ali Terme, Antillo, Piumedinisi, Forza d'Agro, Francavilla di Sicilia, Graniti, Irala, Malvagna, Mandanici, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Paghara, Roccaforte, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a.;
- d. D.D.G. n. 1665 del 20/10/2014 di autorizzazione all'Autorità d'Ambito ATO ME4 SpA in liquidazione, Ufficio Gestione Commissario Straordinario, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai Comuni di Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Lerocjanni, Mongiuffi Melia, Roccalumera, Casalvecchio Siculo, Puzi Siculo, Limina e Taormina, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- e. D.D.G. n. 1674 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Ispica, Scicli, Modica e Vittoria, ricadenti nel territorio dell'Autorità d'Ambito ATO RG1 SpA in liquidazione e in Gestione Commissariale, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- f. D.D.G. n. 1675 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Acate e Santa Croce Camerina (ATO RG1) a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi provenienti dai rispettivi territori, presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a.;
- g. D.D.G. n. 1683 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Maletto, Maniace, Randazzo e Riposto, (CI) a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Oikos s.p.a., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CI), e Comuni di Acireale, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte Etneo e Santa Venerina a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai propri



Regione Siciliana

- territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- b. D.D.G. n. 1684 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai propri territori comunali presso l'impianto di discarica della Oikos s.p.a., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);
- i. D.D.G. n. 1685 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Ragalna, San Piero Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio, Valverde, (CT) a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Oikos s.p.a., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), ed i Comuni di Aci Bonaccorso, Aci Castello, Acicatenà, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Viagrande, Zafferana Etnea, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai propri territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- j. D.D.G. n. 1689 del 20/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino, Avola, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero e Rosolini, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania, ed il Comune di Augusta, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- k. D.D.G. n. 1717 del 22/10/2014 di autorizzazione al comune di Pozzallo (RG) al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia;
- l. D.D.G. n. 1736 del 24/10/2014 di autorizzazione al Comune di Brolo, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel proprio territorio comunale, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- m. D.D.G. n. 2011 del 22/10/2014 di autorizzazione ai Comuni di Alia, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei rispettivi territori comunali, presso l'impianto sito in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestito dalla società Alte Madonie Ambiente S.p.A.;
- n. D.D.G. n. 2012 del 28/11/2014 di autorizzazione all'Autorità d'Ambito Ennaluno S.p.A. in Gestione Commissariale, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel Comune di Sperlinga presso la discarica di c.da Balza di Cetta in Castellana Sicula, gestita dalla Alte Madonie Ambiente ATO PA6 s.p.a.;
- o. D.D.G. n. 2013 del 28/11/2014 di autorizzazione alla Società d'Ambito ATO Ambiente CLL In Liquidazione ed In Gestione Commissariale, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal territorio dei Comuni di Resuttano, appartenente al proprio Ambito Territoriale, presso l'impianto sito in c.da Balza di Cetta nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA) gestito dalla Società d'Ambito Alte Madonie Ambiente S.p.A.;
- p. D.D.G. n. 2014 del 28/11/2014 di autorizzazione all' ATO PA5 Ecologia e Ambiente s.p.a. in Gestione Commissariale, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel territorio dei Comuni di Cerda, Collesano, Gratteri, Isnello e Scillato, appartenenti al proprio Ambito, presso la discarica di c.da Balza di Cetta in Castellana Sicula, gestita dalla Alte Madonie Ambiente ATO PA6 s.p.a.;
- q. D.D.G. n. 2015 del 28/11/2014 di autorizzazione al Comune di Augusta, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal proprio territorio comunale, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;



Regione Siciliana

- r. D.D.G. n. 2066 del 03/12/2014 di autorizzazione al Comune di Piramo, (ME2) a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal proprio territorio comunale presso l'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia;
- s. D.D.G. n. 2097 del 05/12/2014 di autorizzazione al Comune di Messina, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia;
- t. D.D.G. n. 2101 del 05/12/2014 di autorizzazione all'ATO PA5 Ecologia e Ambiente s.p.a. in Gestione Commissariale, solo per i Comuni di Aliminusa, Castelbuono, Montemaggiore Belsito, Pollina e Sciara, ricadenti nel proprio Ambito a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, presso l'impianto sito in c.da Balza di Cetta nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA) gestito dalla Società d'Ambito Alte Madonie Ambiente S.p.A. ATO PA 6 in Gestione Commissariale (modificato con DDG n. 310 del 25.03.2015);
- u. D.D.G. n. 2102 del 05/12/2014 di autorizzazione i Comuni di Capo d'Orlando e San'Agata di Militello a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- v. D.D.G. n. 2104 del 05/12/2014 di autorizzazione ai Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- w. D.D.G. n. 2127 del 10/12/2014 di autorizzazione ai Comuni di Comiso, Scicli e Vittoria, a conferire i rifiuti assimilati non pericolosi, prodotti nei rispettivi territori comunali presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- x. D.D.G. n. 2365 del 29/12/2014 di autorizzazione ai Comuni di Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Tusa, Capri Leone, Acquedolci, Militello Rosmarino, San Fratello, Mistretta, Torrenova, Meara Li Fusi, Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Naso, Raccuja, Sinagra, Tortorici, Ucria, Castel di Lucio, Ficarra, Frazzanò, Longi, Mirto, Motta d'Affermo, Pettineo, San Marco d'Alunzio e San Salvatore di Pitalia (ME1); ai Comuni di Leni, Lipari, Malfa e Santa Marina di Salina (ME5); I Comuni di San Filippo del Mela, Terme Vigliatore, Villafranca Tirrena, Torregrotta, Gioiosa Marea, Novara di Sicilia, Oliveri, Rometta, Spadafora, Saponara, Castoreale, Falcone, Furnari, Merì, Montforte San Giorgio, Montagnareale, Montalbano Elicona, Pace del Mela, Roccavaldina, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Lucia del Mela, San'Angelo di Brolo, Valdina, Venetico, Basicò, Condrò, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicammò, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Rodi Milici e Tripi (ME2), a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei rispettivi territori comunali, presso l'impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti, sito in C.da Coda Volpe nel Comune di Catania;
- y. D.D.G. n. 13 del 26/01/2015 di autorizzazione ai Comuni di Capizzi, Cesarò e San Teodoro, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dai rispettivi territori comunali presso l'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia;

DISPONE

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio provvedimento, modifichi quanto ordinato al suddetto articolo 2 qualora si verificino variazioni dello *status quo*;
- la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, a tutte le Prefetture del territorio regionale della Sicilia, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al



Regione Siciliana

Dipartimento Regionale della Sanità, all'ARPA Regionale, a tutte le strutture territoriali dell'ARPA della Sicilia, a tutte le ex Province del territorio regionale della Sicilia, a tutte le strutture territoriali dell'ASP della Sicilia, alle Società per la Regolamentazione dei rifiuti della Provincia di Palermo con onere di notificare ai Comuni afferenti il proprio ambito, alla Sicula Trasporti S.r.l., alla OIKOS S.p.A.;

- a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza;

la pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * * *

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(Gi. Rosario Craxi)

62